

# Special Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

**SPECIALE**  
**DECRETO LEGISLATIVO 14/9/15, N. 147**  
**“DISPOSIZIONI RECANTI MISURE PER LA CRESCITA E**  
**L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE”**  
**(G.U. N.220 DEL 22/9/15)**  
**ENTRATA IN VIGORE 7/10/2015**

<p><b>Ruling internazionale a più ampio raggio</b>  <b>Cambia la disciplina del ruling internazionale. Verrà abrogato l'art. 8 del D.lgs. n. 269/2003, una nuova disposizione (l'art. 31 ter), inserita nel D.P.R. n. 600/1973, denominata “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale” regolerà il nuovo ruling.</b></p>	<b>Art. 1</b>
<p>Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate oltre alle modalità attuative, stabilirà la decorrenza delle nuove disposizioni.</p> <p>Le imprese con attività internazionale potranno accedere a una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale (dunque, non esclusivo) riferimento ai seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• preventiva definizione in contraddittorio di: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ valore normale delle operazioni di cui all’art. 110, co. 7, del Tuir (prezzi di trasferimento infragruppo);</li> <li>✓ valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza (artt. 166 e 166-bis del Tuir);</li> <li>✓ valore normale delle operazioni di cui all’art. 110, co. 10 del Tuir (per le sole imprese che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 128/2015), per la determinazione dei costi deducibili da Paesi black list.</li> </ul> </li> <li>• attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero, viceversa, alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;</li> <li>• sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;</li> <li>• erogazione a, o percezione da, soggetti non residenti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dividendi;</li> <li>✓ interessi;</li> <li>✓ royalties;</li> <li>✓ altri componenti reddituali.</li> </ul> </li> </ul> <p>Gli accordi stipulati vincoleranno le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i 4 periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.</p> <p>È previsto che la validità degli accordi conclusi possa retroagire al periodo di imposta di presentazione della relativa istanza nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) qualora gli accordi “interni” conseguano ad altri accordi, aventi le stesse caratteristiche di quello in discussione, conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi preventivi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con le autorità estere, a decorrere da periodi di imposta precedenti, purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente;</li> </ol>	

## Special Assist

- 2) qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo sono rimaste immutate per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula, ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza, relativamente a tali periodi di imposta è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo stesso. In tali casi, il contribuente potrà adeguare la propria posizione, ove sia necessario, con il ravvedimento operoso ovvero con la presentazione della dichiarazione integrativa, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.

Per i periodi d'imposta di validità dell'accordo, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri in materia di attività di accertamento e controllo limitatamente a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo. L'accordo rileva anche ai fini Irap.

### Interpello per le imprese che effettuano nuovi investimenti

**Introdotta una nuova tipologia di interpello specificamente indirizzato alle società che intendono effettuare nuovi investimenti.**

**Art. 2**

**Soggetti interessati** - sono imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato:

- di ammontare non inferiore a 30.000.000 euro (non è richiesto che l'ammontare dell'investimento si realizzi in un solo esercizio);
- che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento.

L'investimento può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi, qualora ci siano comunque effetti positivi sull'occupazione.

**Oggetto dell'interpello** – le imprese potranno presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono formare oggetto dell'istanza anche:

- l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione;
- le condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive;
- l'accesso a eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

**La procedura** - l'Agenzia risponde - sulla base del piano di investimento e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia - entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, prorogabili, qualora fosse necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori 90 giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle informazioni.

Se la risposta non interviene nei termini, s'intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. La risposta, anche se desunta dal silenzio-assenso, vincola l'Amministrazione finanziaria e resta valida finché permangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa o desunta. È nullo ogni atto di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'Amministrazione finanziaria in difformità a detto contenuto (salva l'eventualità che dette circostanze di fatto e di diritto siano variate).

Il rilascio della risposta all'interpello non pregiudica, comunque, il diritto dell'investitore, che non intenda avvalersi delle procedure sopra indicate, di conoscere successivamente il parere dell'Agenzia delle entrate su questioni diverse da quelle oggetto dell'interpello in esame, utilizzando altri istituti, quali quello dell'ordinario interpello.

**I tributi non di competenza dell'Agenzia** – per le istanze di interpello che riguardano tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvede a inoltrare la richiesta agli enti di competenza che daranno la loro risposta direttamente all'investitore.

**I poteri di accertamento dell'Agenzia** - L'Agenzia delle entrate potrà:

## Special Assist

- verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle indicazioni date mediante l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori;
- esercitare gli ordinari poteri di controllo esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.

**Modalità attuative e decorrenza** - un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà le modalità attuative dell'interpello. Nei 10 giorni successivi all'emanazione del decreto, un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate individuerà l'ufficio competente al rilascio della risposta e alla verifica della corretta applicazione della stessa. La nuova disciplina decorrerà dalla data di emanazione del suddetto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

**Redditi da paesi black list: non vi rientrano quelli percepiti tramite società intermedia non controllata**

**Modificata la disciplina in materia di tassazione di redditi realizzati nei Paesi a tassazione privilegiata.**

Art. 3

**Utili black list** - sono stati esclusi dall'integrale tassazione gli utili provenienti da Paesi black list percepiti tramite partecipazioni indirette non di controllo in società non black list. Resta ferma la tassazione integrale per gli utili relativi a partecipazioni dirette ovvero percepiti tramite partecipazioni di controllo, anche indiretto.

**Paesi black list** - per l'individuazione dei Paesi black list, si farà riferimento alla black list prevista ai fini della disciplina CFC, di recente modificata con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2015.

**Disapplicazione della tassazione integrale** - l'interpello di cui all'art. 167 del Tuir non è più obbligatorio. È possibile dimostrare il requisito della mancanza di intento elusivo di cui all'art. 87, co.1, lett. c) del Tuir - che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi negli Stati o territori black list - anche in fase di accertamento.

**Indicazione in dichiarazione degli utili black list** - è ora obbligatorio indicare gli utili *black list* in dichiarazione dei redditi. La violazione dell'obbligo è punita con una sanzione amministrativa pari al 10% dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

**Credito d'imposta in caso di disapplicazione in base alla 1° esimente** - se il socio residente si avvale della cd. 1° esimente - dimostra cioè che la società non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio *black list* - ha diritto alla disapplicazione della disciplina CFC e, pertanto, sarà solo assoggettato alla tassazione dei dividendi effettivamente percepiti. Nella previgente disciplina egli non poteva portare in detrazione le imposta pagate nello Stato estero dalla società controllata. Gli è ora riconosciuto un credito d'imposta:

- per le imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione;
- in proporzione degli utili conseguiti;
- nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

Il credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo.

**Deducibilità più ampia degli interessi passivi per i soggetti Ires**

**Modificata la disciplina, di cui all'art. 96 del Tuir, concernente la deducibilità per i soggetti Ires degli interessi passivi. Le modifiche non riguardano i soggetti Irpef per i quali la disciplina, contenuta nell'art. 61 del Tuir, non ha subito modifiche.**

Art. 4

Ferma restando la struttura normativa della deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 96 del Tuir - che continua a prevedere la piena deducibilità nel limite degli interessi attivi e dei proventi ad essi assimilati, e per l'eccedenza, del 30% del ROL - sono state apportate le seguenti modifiche.

## Special Assist

**Calcolo del ROL** - inclusione nel calcolo del ROL dei dividendi provenienti dalle società controllate estere. È stato, correlativamente, abrogato il co. 8 dell'art. 96, del Tuir, che consentiva il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi includendo "virtualmente" nel consolidato nazionale anche le società controllate non residenti del gruppo - in modo da poter tener conto anche della eccedenza di ROL di tali società - che non rientrano nel consolidato in quanto non residenti in Italia.

**Titoli obbligazionari di società a ristretta base societaria** – abrogato lo speciale regime di limitazione alla deducibilità di cui all'art. 3, co. 115 della legge n. 549/1995, che disciplinava condizioni di deducibilità degli interessi passivi su titoli obbligazionari di società a ristretta base societaria non quotate, con emittente in paese *white list*. In seguito all'abrogazione della disciplina specifica, gli interessi corrisposti agli obbligazionisti su tali titoli sono deducibili secondo la disciplina generale di cui all'art. 96 del Tuir.

**Interessi su finanziamenti garantiti da ipoteca** - potranno fruire dell'integrale deducibilità degli interessi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca, di cui all'art.1, co.36, della legge n. 244/2007, solo le società di gestione immobiliare, ossia quelle società, ora definite dalla norma, che svolgono attività immobiliare in via prevalente o esclusiva, il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione, o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

**Deducibili entro il valore normale le spese black list**

**I componenti negativi di reddito sostenuti per acquisire beni e i servizi da operatori black list divengono ora pacificamente deducibili se conformi al valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir. La deducibilità limitata al valore normale non si applica qualora il contribuente riesca a dimostrare che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.**

Rispetto alla precedente formulazione – che, lo ricordiamo, prevedeva in linea generale l'indeducibilità per detti componenti negativi - è stata eliminata la cd. 1° esimente, secondo cui la deducibilità di tali costi era subordinata alla condizione che l'impresa estera svolgesse prevalentemente una attività commerciale effettiva. Ora basta dimostrare che l'operazione è realmente effettuata.

Ai fini dell'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata non si farà più riferimento alla black list di cui al decreto 23 gennaio 2002, di recente modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2015, ma dovrà essere emanato un apposito decreto.

Art. 5, co. 1

**Interpretazione autentica per il transfer pricing**

Con una disposizione di carattere interpretativo, e dunque applicabile anche per il passato, è stato stabilito che la disciplina di cui all'art. 110, co. 7, del Tuir (transfer pricing), non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato italiano.

Art. 5, co. 2

**Interpretazione autentica per l'accertamento del corrispettivo derivante da cessione di immobili e aziende**

Con una disposizione di carattere interpretativo, e dunque applicabile anche per il passato, è stato stabilito che in sede di accertamento, ai fini della determinazione del corrispettivo e quindi della plusvalenza realizzata in caso di cessione di immobili o di aziende, non è applicabile la presunzione sul solo valore, anche se dichiarato ai fini dell'imposta di registro o ai fini dell'imposta ipotecaria e catastale. Occorre che l'Agenzia fornisca ulteriori elementi per supportare l'accertamento di maggior valore.

Art. 5, co. 3

## Special Assist

<p><b>Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale</b></p> <p><b>Più società residenti in Italia controllate da una società ubicata in paese UE o SEE possono esercitare l'opzione per il consolidato nazionale. La società controllata estera designa quale delle società italiana funge da consolidante. Tutto ciò anche se la controllante estera non possiede una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio è compresa la partecipazione in ciascuna società controllata ubicata in Italia.</b></p>	<p><b>Art. 6</b></p>
<p>Dunque, possono optare per la tassazione consolidata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• società residenti;</li> <li>• stabili organizzazione (consolidante) di società residenti in Stati UE o SEE con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.</li> </ul> <p>Inoltre, grazie alla nuova disposizione, soggetti residenti UE o SEE che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non hanno una stabile organizzazione in Italia;</li> <li>• rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste per i soggetti Ires,</li> </ul> <p>possono designare una società residente nel territorio dello Stato (o anche non residente se ha determinati requisiti), per l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente, su cui esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c. (in presenza di determinati requisiti). La controllata designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata. Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d'imposta in corso al 7/10/15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità applicative delle nuove norme.</p>	
<p><b>Reddito derivante da attività esercitate in Italia da parte di enti non residenti</b></p> <p><b>Modificata la disciplina fiscale delle società ed enti commerciali non residenti, nonché degli enti non commerciali non residenti, con l'introduzione di norme per la determinazione del reddito derivante da attività esercitate nel territorio mediante stabile organizzazione e per la revisione delle disposizioni esistenti sul reddito delle società ed enti non residenti.</b></p>	<p><b>Art. 7</b></p>
<p><b>Società ed enti commerciali non residenti</b> – il nuovo art. 151 del Tuir prevede la tassazione come unità indipendente e secondo le disposizioni Irpef relative alle categorie nelle quali rientrano, dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabile organizzazione. Il reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti è formato solo dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, escluso quelli esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.</p> <p><b>Stabili organizzazioni di società e di enti commerciali non residenti</b> - l'art. 152 del Tuir prevede che il reddito di società e di enti commerciali non residenti, derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione è determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile e secondo la disciplina Ires. La stabile organizzazione è considerata un'impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre, con proprio Fondo di dotazione; per essa è previsto l'obbligo di redazione di un apposito rendiconto economico e patrimoniale secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti.</p> <p><b>Operazioni tra casa madre e stabile organizzazione</b> - i componenti di reddito che derivano dalle operazioni poste in essere tra la stabile organizzazione e la casa madre sono determinati ai sensi dell'art. 110, co. 7, del Tuir (transfer pricing).</p> <p><b>Irap e stabile organizzazione</b> - il principio secondo cui la stabile organizzazione è considerata un'impresa indipendente rileva anche ai fini Irap. Pertanto, il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.</p>	

## Special Assist

<p><b>Modalità attuative e decorrenza</b> - un decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà le modalità per individuare i metodi di calcolo del fondo di dotazione della stabile organizzazione. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7/10/15 (dal 2016 per i soggetti "solari").</p>									
<p><b>Modifiche alla disciplina CFC</b>  <b>Modificata la disciplina delle <i>Controlled foreign companies</i> (CFC), in base alla quale se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori black list, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati per trasparenza ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.</b></p>	<p><b>Art. 8</b></p>								
<p><b>Interpello</b> - è stato eliminato l'obbligo (ora è una facoltà) di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC. Ricordiamo che, nella previgente disciplina, poteva essere richiesta la disapplicazione della disciplina CFC dimostrando, tramite interpello ordinario, alternativamente, che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la società non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento;</li> <li>2) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori black list.</li> </ol> <p><b>Partecipazioni di controllo in dichiarazione</b> - è stato previsto, in sostituzione dell'obbligo di interpello, l'obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi della detenzione di partecipazioni di controllo in soggetti residenti o localizzati in paradisi fiscali.</p> <p><b>Reddito dei soggetti esteri controllati</b> - nella determinazione del reddito dei soggetti esteri controllati, si applicano tutte le regole di determinazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti (anche non comprese nel Tuir), ad eccezione della disposizione riguardante la rateizzazione delle plusvalenze, già prevista dalla norma vigente.</p> <p><b>Esclusione dalla CFC delle società estere collegate</b> - è stato abrogato l'art. 168 del Tuir nel quale si prevedeva l'applicazione della disciplina CFC anche alle società estere collegate (ossia quelle con una partecipazione non inferiore al 20% agli utili delle società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero con partecipazione non inferiore al 10% nel caso di società quotate in borsa). Con l'abrogazione della disposizione, il socio residente, in relazione a tali partecipazioni, non dovrà più rideterminare il reddito da imputare per trasparenza in proporzione alla quota degli utili posseduta.</p> <p><b>Accertamento</b> - l'accertamento da parte dell'Amministrazione è subordinato alla previa notifica all'interessato di un avviso con cui è concessa la possibilità di fornire entro 90 giorni le prove per la disapplicazione delle disposizioni presuntive sui redditi nei Paesi a fiscalità privilegiata.</p>									
<p><b>Spese di rappresentanza</b>  <b>Aumentata la misura di "congruità" della deducibilità delle spese di rappresentanza, anche al fine di tenere conto dell'attività internazionale delle imprese.</b>  <b>Per effetto delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 147/2015 all'art. 108 del Tuir, le spese di rappresentanza continueranno ad essere deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto MEF, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Tali spese sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo nella misura che segue e sono così elevate.</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Percentuali</th> <th style="text-align: center;">Limite ricavi e altri proventi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,5%</td> <td>fino a euro 10 milioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,6%</td> <td>per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,4%</td> <td>per la parte eccedente euro 50 milioni</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuali	Limite ricavi e altri proventi	1,5%	fino a euro 10 milioni	0,6%	per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni	0,4%	per la parte eccedente euro 50 milioni	<p><b>Art. 9</b></p>
Percentuali	Limite ricavi e altri proventi								
1,5%	fino a euro 10 milioni								
0,6%	per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni								
0,4%	per la parte eccedente euro 50 milioni								

## Special Assist

<p>Le spese eventualmente eccedenti il predetto limite, al contrario, sono indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.</p> <p>È stato, inoltre, previsto che la misura della deducibilità delle spese di rappresentanza potrà essere modificata con un decreto MEF.</p> <p>La disposizione si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 147/2015.</p>	
<p><b>Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list</b></p> <p>Abrogato l'art. 168 bis del Tuir che prevedeva l'individuazione dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. La relativa white list non è mai stata emanata.</p>	Art. 10
<p>Il riferimento agli Stati o territori precedentemente disciplinato dal rinvio all'art. 168 bis è stato così sostituito. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al co. 1 dell'art. 168-bis del Tuir, <b>il riferimento si intende</b> ai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, co. 4, lettera c), del D.lgs. n. 239/1996;</li> <li>• agli Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia di cui al co. 2 dell'art. 168-bis del Tuir, <b>il riferimento si intende</b> agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, co. 4, del Tuir (black list ai fini della CFC).</li> </ul> <p>È stato, inoltre, modificato l'art. 6 del D.L. n. 239/1996, concernente il regime fiscale per i soggetti non residenti e l'art. 11 del medesimo decreto legislativo, al fine di fornire i criteri per la formazione della lista e le modalità da adottare per la sua emanazione. In particolare, è stato reintrodotta il criterio secondo cui la lista comprende Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.</p> <p><b>Decorrenza</b> - dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 147/2015.</p>	
<p><b>Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero</b></p> <p>Mediante modifica all'art. 179, co. 6, del Tuir è stata stabilita l'applicazione delle disposizioni dell'art. 166, commi 2-quater e seguenti del Tuir, ove compatibili, anche alle operazioni straordinarie. In tal modo si persegue l'obiettivo di estendere il regime della sospensione della tassazione (delle plusvalenze latenti) anche ai trasferimenti che conseguono indirettamente ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti).</p> <p>Si legge nella relazione illustrativa che la coesistenza di regimi differenti — che consentono cioè alle imprese di sospendere o meno le plusvalenze a seconda dell'operazione da cui deriva lo spostamento di residenza — costituiva una distorsione del sistema da superare.</p> <p>Le disposizioni decorrono dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore D.lgs. n. 147/2015.</p>	Art. 11
<p>In conformità agli orientamenti della Corte di Giustizia (6 settembre 2012, C-38/10), è stato stabilito che le disposizioni recate dall'art. 166, co. 2-quater, si interpretano nel senso che la sospensione (regime opzionale exit tax) possa operare anche in caso di trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Tale norma, in considerazione della sua natura interpretativa e della sua collocazione all'interno dell'articolato, si ritiene possa essere applicata anche per il passato.</p>	

## Special Assist

<p><b>Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato</b>  <b>Mediante l'introduzione dell'art. 166-bis nel Tuir è stato disciplinato il regime fiscale delle attività e passività di imprese commerciali estere nei casi di trasferimento della loro residenza fiscale in Italia, diversificandone la disciplina in base al territorio di provenienza.</b></p>		<b>Art. 12</b>
<p><b>Per il trasferimento da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'art. 11, co. 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239</b></p>	<p>Si assume quale valore fiscale, il valore normale delle attività e passività.</p>	
<p><b>Per i trasferimento da Stati o territori diversi da quelli sopra indicati per i quali non sussiste un adeguato scambio informativo</b></p>	<p>Si assume il valore delle attività e delle passività in misura pari al valore normale, così come determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'art. 31-ter del D.P.R. 600/1973 (vedi art. 1 D.lgs. n.147/2015).  In assenza di accordo, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è assunto, per le attività, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale mentre per le passività, in misura pari al maggiore tra questi.</p>	
<p><b>Decorrenza</b> - dal periodo d'imposta incorso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto. Per la determinazione del valore normale si applica l'art. 9 del Tuir</p>		
<p>Per la determinazione del valore normale si applica l'art. 9 del Tuir.  È rimesso a un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, co. 3-bis, del D.lgs. n. 471/1997, pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.</p>		
<p><b>Rinuncia da parte dei soci ai propri crediti e perdite su crediti</b>  <b>Mediante modifica all'art. 88 del Tuir, è stato stabilito:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) che la rinuncia dei soci ai crediti è considerata per la società sopravvenienza attiva tassata per la sola parte che eccede il relativo valore fiscale;</li> <li>2) fermo restando che non sono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, si equiparano a tali ipotesi anche le riduzioni effettuate in sede di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione.</li> <li>3) sono state rese deducibili le perdite su crediti risultanti da un piano di rientro dai debiti (attestato da un professionista e iscritto nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d), L.F.) ovvero in cui il debitore sia assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.</li> </ol> <p><b>Mediante modifica al co. 6 dell'art. 94 del Tuir, è stato stabilito che la rinuncia a crediti nei confronti della società da parte dei soci, non incrementa il valore fiscale della partecipazione per la parte che eccede il relativo valore fiscale.</b></p>		<b>Art. 13</b>

## Special Assist

Con modifica all'art. 101, co. 5, si è provveduto a distinguere tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (in cui la sopravvenienza attiva è del tutto detassata) e accordo di ristrutturazione del debito o procedure concorsuali non liquidatorie in cui la riduzione dei debiti (per i soggetti Ires) comporta una consumazione delle perdite fiscali dell'anno, di quelle riportate a nuovo, nonché degli interessi passivi non dedotti e riportati in avanti.

Aggiungendo il co. 5-bis dopo il co. 5 dell'art. 101 del Tuir, è stato stabilito che per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti, ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi.

**Decorrenza** - dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015 (dal 2015 per i soggetti "solari").

### Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti

Mediante l'inserimento dell'art. 168-ter al Tuir è stata introdotta la possibilità, per un'impresa residente nel territorio dello Stato, di optare per l'irrilevanza fiscale degli utili e delle perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero (cd. branch exemption).

L'opzione è:

- irrevocabile;
- esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.

Tuttavia, se la stabile organizzazione è localizzata:

- in Stati o territori a regime fiscale privilegiato o;
- in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato ma ricorrono le seguenti condizioni:
  - ✓ assoggettamento a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia
  - ✓ in caso di conseguimento di proventi da specifiche attività, quali ad esempio gestione e detenzione di partecipazioni, titoli, crediti, attività finanziarie, diritti immateriali, ecc.),

Art. 14

L'opzione potrà essere esercitata solo a condizione che il soggetto residente dimostri, alternativamente, che:

- le società non residenti svolgano un'effettiva attività industriale o commerciale;
- dalle partecipazioni detenute non consegua l'effetto di localizzare i redditi in territori a regime fiscale privilegiato;
- l'insediamento all'estero non rappresenti una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

**Effetti dell'opzione** - L'esercizio dell'opzione, in mancanza delle esimenti di cui sopra, comporta l'applicazione, alle stabili organizzazioni, della disciplina delle CFC e delle regole di imputazione del reddito per trasparenza contenute nell'art. 167 del Tuir.

Nel caso di esercizio dell'opzione con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali non sono state applicate le disposizioni in materia di CFC, si applicheranno, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, co. 4, e 89, co. 3, del Tuir, secondo cui concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato considerandosi provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o

## Special Assist

indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili.

**Stabili organizzazioni già esistenti** - potranno esercitare l'opzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme (2016), ossia dal 2018, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio dell'opzione.

**Indicazioni in dichiarazione** - ai fini dell'esercizio dell'opzione, il contribuente dovrà indicare separatamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei 5 periodi d'imposta antecedenti a quello di esercizio dell'opzione; se ne deriva una perdita fiscale netta questa compenserà gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione e dall'imposta dovuta si computeranno le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'art. 165, co. 6, del Tuir.

Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione trova applicazione anche in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione alla c.d. branch exemption. In tale ipotesi, l'impresa cedente deve indicare nell'atto di trasferimento l'eventuale perdita netta realizzata dalla stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.

In caso poi di esercizio dell'opzione il reddito della stabile organizzazione andrà indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi dell'impresa; per la determinazione si applicheranno i criteri previsti per la determinazione dei redditi di società non residenti e derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

#### Credito d'imposta per imposte pagate all'estero: modificata la disciplina

Con riferimento alle imposte pagate all'estero, possono essere dettratti dal reddito complessivo:

- le imposte estere oggetto di convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto;
- le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito.

Queste le altre modifiche alla disciplina:

- esteso a tutti i contribuenti il regime, di cui beneficiavano i soli soggetti passivi imprenditori per i redditi d'impresa prodotti all'estero tramite stabile organizzazione:
  - ✓ di detraibilità per "competenza" del credito per le imposte pagate all'estero;
  - ✓ di riporto (8 anni) avanti e indietro delle eccedenze dei crediti di imposta.
- possibile detrarre le imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo;

La disposizione decorre dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto.

Art. 15

**Agevolazioni per lavoratori che rimpatriano**

Per i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare in presenza delle seguenti condizioni:

- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e s'impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti con decreto del MEF.

L'agevolazione è limitata al periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e ai 4 successivi.

Con il decreto MEF saranno adottate le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Art. 16

## MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST

Ordinary Assist	<a href="#">Norme e provvedimenti</a> <a href="#">Prassi agenzie fiscali e altri enti</a> <a href="#">Dottrina</a>
 <b>Special Assist</b>	<b>Norme in dettaglio</b>
<a href="#">LoSaiChe</a>	Schemi e tabelle
<a href="#">Alert</a>	Lettera al cliente

Descrizione	Special Assist n.
<p><b>Decreto Legislativo n. 147 del 14/9/2015 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ruling internazionale a più ampio raggio – Art. 1</li> <li>✓ Interpello per le imprese che effettuano nuovi investimenti – Art. 2</li> <li>✓ Redditi da paesi black list: non vi rientrano quelli percepiti tramite società intermedia non controllata – Art. 3</li> <li>✓ Deducibilità più ampia degli interessi passivi per i soggetti Ires - Art. 4</li> <li>✓ Deducibili entro il valore normale le spese black list - Art. 5, co. 1</li> <li>✓ Interpretazione autentica per il transfer pricing – Art. 5, co. 2</li> <li>✓ Interpretazione autentica per l'accertamento del corrispettivo derivante da cessione di immobili e aziende – Art. 5, co. 3</li> <li>✓ Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale – Art. 6</li> <li>✓ Reddito derivante da attività esercitate in Italia da parte di enti non residenti – Art. 7</li> <li>✓ Modifiche alla disciplina CFC - Art. 8</li> <li>✓ Spese di rappresentanza – Art. 9</li> <li>✓ Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list – Art. 10</li> <li>✓ Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero – Art. 11</li> <li>✓ Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato – Art. 12</li> <li>✓ Rinuncia da parte dei soci ai propri crediti e Perdite su crediti – Art. 13</li> <li>✓ Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti - Art. 14</li> <li>✓ Credito d'imposta per imposte pagate all'estero: modificata la disciplina – Art. 15</li> <li>✓ Agevolazioni per lavoratori che rimpatriano – Art. 16</li> </ul>	<a href="#">09/2015</a>
<p><b>Decreto Legislativo n. 128 del 5/8/2015 recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega fiscale)”</b></p> <p><b>ABUSO DEL DIRITTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Il nuovo principio generale di abuso - Art. 1, co. 1 e 2</li> <li>✓ Gli effetti - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ Cosa sono le operazioni prive di sostanza economica e quali sono gli indici rivelatori - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ Quali sono i vantaggi fiscali “indebiti” e quali, invece, sono leciti - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ L'interpello all'Agenzia delle entrate - Art. 1, co. 1</li> </ul>	<a href="#">08/2015</a>

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La procedura per l'accertamento - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ L'atto di accertamento - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ L'onere della prova - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ Il pagamento del tributo in pendenza del ricorso - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ Il rimborso delle imposte da parte dei terzi deve essere richiesto entro 1 anno dall'accertamento - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ Sono previste solo sanzioni amministrative, non penali - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ È possibile la disapplicazione di disposizioni specifiche volte a contrastare comportamenti elusivi - Art. 1, co. 3</li> <li>✓ Alcune disposizioni della nuova disciplina non si applicano ai diritti doganali - Art. 1, co. 4</li> <li>✓ Efficacia delle nuove disposizioni e retroattività - Art. 1, co. 5</li> </ul> <p><b>RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La denuncia deve intervenire nei termini ordinari - Art. 2, co. 1 e 2</li> <li>✓ Decorrenza della nuova disciplina - Art.2, co.3</li> <li>✓ Rapporti tra raddoppio dei termini e voluntary discourses: gli anni accertabili oggetto della procedura di collaborazione volontaria partono dal 2010 - Art. 2, co.4</li> </ul> <p><b>REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Istituzione del regime di adempimento collaborativo - Art.3</li> <li>✓ Chi può aderire - Art.7</li> <li>✓ Requisiti per l'accesso- Art.4</li> <li>✓ Doveri dell'Agenzia - Art. 5, co.1</li> <li>✓ Doveri del contribuente - Art.5, co. 2</li> <li>✓ Gli effetti dell'adesione al regime - Art.6</li> <li>✓ Modalità di adesione - Art.7</li> <li>✓ Si può essere esclusi dal regime - Art.7</li> <li>✓ Per l'attuazione si attendono i provvedimenti dell'Agenzia - Art.7</li> </ul>	
<p><b>Decreto Legislativo n. 127 del 5/8/15 "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, co. 1, lett. d) e g), della legge 11/3/14, n. 23"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture per i soggetti passivi IVA - Art. 1, co. 1</li> <li>✓ Disponibili il SDI e le informazioni acquisite dall'AE - Art. 1, co. 2</li> <li>✓ Opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture - Art. 1, co. 3 – 6</li> <li>✓ Opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Art. 2, co.1 – 6</li> <li>✓ Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati dei corrispettivi - Art. 3, co. 1</li> <li>✓ Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti - Art. 4, co. 1 -3</li> <li>✓ Cessazione degli effetti premiali - Art. 5, co. 1</li> <li>✓ Abrogazioni - Art. 7, co. 1</li> </ul>	<a href="#">07/2015</a>
<p><b>Legge 24 marzo 2015, n. 33, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PMI innovative: nuove imprese a cui si applicano le agevolazioni delle start up - Art. 4</li> <li>✓ Start up innovative: aumenta il limite per la compensazione - Art. 4, co. 11-novies</li> </ul>	<a href="#">06/2015</a>

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Patent box: l'opzione diventa rinnovabile - Art. 5</li> <li>✓ Finanziamenti a medio/lungo termine di investitori istituzionali esteri UE o SEE: esenzione da ritenuta sugli interessi se si tratta di Paesi white list - Art. 6</li> <li>✓ Fondo centrale garanzia PMI: garanzie indirette anche per operazioni finanziarie già deliberate alla data di presentazione della richiesta di garanzia - Art. 8-bis</li> </ul>	
<p><b>Legge 24 marzo 2015, n. 34, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" e "Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale"</b></p>	
<p><b>LEGGE 24 MARZO 2015, N. 34</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ E' legge il decreto n. 4/2015 - Art. 1, co.1</li> <li>✓ Prorogati i termini per l'esercizio della delega fiscale - Art. 1, co. 2</li> </ul> <p><b>DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4 CONVERTITO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esenzione IMU dei terreni agricoli montani e parzialmente montani - Art. 1, co. da 1 a 5 bis</li> <li>✓ Deducibilità dell'IMI di Bolzano e dell'IMIS di Trento dalle imposte sui redditi e dall'Irap - Art. 1 co. 9-ter e 9-quater</li> <li>✓ Lampedusa: proroga della sospensione di adempimenti e versamenti tributari - Art. 1 bis</li> <li>✓ Produttori agricoli: confermata l'abrogazione delle deduzioni Irap per i lavoratori a tempo determinato - Art. 2, co. 1</li> </ul>	<a href="#"><u>05/2015</u></a>
<p><b>Legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Milleproroghe"</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: dietrofront sulla definizione di impresa destinataria delle erogazioni - Art.3 bis</li> <li>✓ Isola di Lampedusa: prorogata a tutto il 2014 la sospensione degli adempimenti tributari - Art. 10, co.8</li> <li>✓ Slitta al 2016 l'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA - Art. 10, co.8 bis</li> <li>✓ IMUS: partirà dal 2016 - Art. 10, co.11 bis</li> <li>✓ Sisma Emilia 2012: proroga sospensione del pagamento dei finanziamenti contratti per pagare tributi - Art. 10, co.11 ter</li> <li>✓ CAF: modifiche alla disciplina dei requisiti per l'esercizio dell'assistenza fiscale - Art. 10, co.12 ter</li> <li>✓ Contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione: è possibile un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali - Art. 10, co. 12</li> <li>✓ Lavoratori che rientrano dall'estero: proroga degli incentivi fiscali al 31/12/17 - Art. 10, co. 12</li> <li>✓ Credito d'imposta lavoro stabile nel Mezzogiorno: proroga al 31/12/2015 del termine per l'utilizzo in compensazione - Art. 10, co. 12</li> <li>✓ Contribuenti minimi: è possibile avvalersi del vecchio regime anche per il 2015 - Art. 10, co. 12</li> <li>✓ Voluntary discosure: non si raddoppiano i termini di accertamento per i Paesi black list che stipulano accordi per lo scambio di informazioni - Art. 10, co. 12</li> <li>✓ TARI: sono valide per il 2014 le delibere adottate dai comuni entro il 30 novembre - Art. 10, co. 12</li> <li>✓ Accise - procedimento penale definito entro l'1/4/10: posticipato il recupero al 31/12/17 - Art. 10, co. 12</li> <li>✓ Aumento delle aliquote in materia previdenziale: posticipati i termini - Art. 10 – bis</li> </ul>	<a href="#"><u>04/2015</u></a>

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Imprenditori agricoli: confermata la proroga a tutto il 2015 del regime transitorio di tassazione degli impianti fotovoltaici - Art. 12</li> </ul>	
<b><i>"Split payment" D.M. 23/1/2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"</i></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Operazioni interessate - Art. 1 e circolare n. 1/2015</li> <li>✓ Ambito soggettivo - Circolare n.1/2015</li> <li>✓ Fattura - Art. 2.</li> <li>✓ Esigibilità dell'imposta - Art. 3.</li> <li>✓ Versamento dell'imposta - Art. 4.</li> <li>✓ Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell'IVA - Art. 5.</li> <li>✓ Rinvio alle disposizioni generali in materia di Iva - Art. 7.</li> <li>✓ Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria - Art. 8. modificato dal D.M. 20/2/15</li> <li>✓ Efficacia - Art. 9.</li> <li>✓ Notifica alla Commissione UE - Art. 1, co.632, legge n.190/2014 (Stabilità 2015) e Circolare n.1/2015</li> <li>✓ Sanzioni - Circolare n.1/2015</li> <li>✓ Split payment e regimi speciali Iva - Circolare Telefisco 2015</li> <li>✓ Split payment e regolarizzazioni - Circolare Telefisco 2015</li> <li>✓ Split payment e ritenute - Circolare Telefisco 2015</li> </ul>	<a href="#"><u>03/2015</u></a>
<b><i>Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (legge di stabilità 2015)</i></b>	
<b>IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI DELLE PERSONE FISICHE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita - Art. 1, co. 658 e 659</li> <li>✓ Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri - Art. 1, co. 690</li> <li>✓ Campione d'Italia: franchigia per i redditi di pensione e lavoro prodotti in euro - Art. 1, co. 691</li> <li>✓ Detrazioni erogazioni liberali ai partiti - Art.1, co. 141</li> <li>✓ Buoni pasto: aumenta a 7 euro la quota non soggetta a tassazione se i buoni pasto sono in formato elettronico - Art. 1, co. 16 e 17</li> <li>✓ TFR in busta paga soggetto a tassazione ordinaria - Art. 1, co. da 26 a 33</li> <li>✓ Proroga per le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica - Art. 1, co. 47 e 48</li> </ul>	<a href="#"><u>02/2015</u></a>
<b>IMPOSTE SUI REDDITI – I BONUS PER LE PERSONE FISICHE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bonus 80 euro a regime - Art. 1, co. 12 e 15</li> <li>✓ Bonus per i nuovi bebè - Art. 1, co. da 125 a 129</li> <li>✓ Bonus per famiglie con 4 o più figli - Art. 1, co. 130</li> </ul>	
<b>REDDITI D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali - Art. 1, co. 680</li> <li>✓ Deducibile parzialmente l'IMI (Provincia di Bolzano) - Art. 1, co. 508</li> <li>✓ Regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei beni immateriali - Patent Box (tassazione agevolata prodotti dell'ingegno) - Art. 1, co. da 37 a 45</li> <li>✓ Regimi fiscali privilegiati - Art. 1, co. 678</li> </ul>	

- ✓ Imposta sostitutiva per esercenti imprese, arti e professioni in forma individuale: regime dei cd. "nuovi minimi" - Art. 1, co. da 54 a 89
- ✓ Deduzioni per erogazioni in favore delle ONLUS da parte di soggetti Ires - Art. 1, co. 137 e 138
- ✓ Scioglimento di società o aziende speciali controllate da PA locali - Art. 1, co. 616

**IRAP**

- ✓ Deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato - Art. 1, co. 20, 24 e 25
- ✓ Credito d'imposta Irap per chi non si avvale di dipendenti - Art. 1, co. 21
- ✓ Irap: si ritorna alle vecchie aliquote - Art. 1, co. 22 e 23

**IVA**

- ✓ Reverse charge: esteso l'ambito di applicazione - Art. 1, co. 629
- ✓ Aliquota Iva agevolata per e-book - Art. 1, co. 667
- ✓ Disciplina Iva cooperazione allo sviluppo - Art. 1, co. 139 e 140
- ✓ Strutture ricettive unità da diporto (marina resort): Iva agevolata anche per il 2015 - Art. 1, co. 237
- ✓ Comunicazione dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente: eliminato l'obbligo - Art. 1, co. 641
- ✓ Aliquota ordinaria Iva su pellet - Art. 1, co. 711
- ✓ Clausola di salvaguardia: previsto l'aumento di Iva e accise a partire dal 2016 - Art. 1, co. 718 e 719

**IMPOSTA REGISTRO – BOLLO – IPOCATASTALI**

- ✓ Imposta sostitutiva su finanziamenti speciali: si applica anche a quelli erogati dallo Stato o dalle regioni - Art. 1, co. 660

**IUC**

- ✓ Esenti dalla Tasi i fabbricati danneggiati dal sisma 2009 in Abruzzo - Art. 1, co. 448
- ✓ Sisma Emilia: i fabbricati distrutti o inagibili sono esenti da Imu fino a giugno 2015 - Art. 1, co. dal 662 al 664
- ✓ Per quest'anno non aumenterà la TASI - Art. 1, co. 679
- ✓ Imu 2014 sui terreni agricoli non più esenti - Art. 1, co. 692

**ACCERTAMENTO**

- ✓ Utilizzo delle informazioni che gli intermediari finanziari comunicano all'anagrafe tributaria - Art. 1, co. 314
- ✓ Introduzione di nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale - Art. 1, co. da 634
- ✓ Ravvedimento operoso: sostanziali modifiche alla disciplina - Art. 1, co. da 635 a 639
- ✓ Dichiarazione integrativa e regolarizzazione degli errori spostano i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e l'accertamento
- ✓ Art. 1, co. 640

**RISCOSSIONE**

- ✓ Procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo - Art. 1, co. da 682 a 689
- ✓ Società sportive dilettantistiche - Art. 1, co. 710
- ✓ Cartelle esattoriali: estesa al 2015 la possibilità di compensarle con crediti commerciali e professionali - Art. 1, co. 19
- ✓ Proroga riscossione enti locali - Art. 1, co. 642
- ✓ Ritenute su ristrutturazioni: raddoppia l'aliquota - Art. 1, co. 657
- ✓ Ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi e aerei - Art. 1, co. 725

<p><b>AGEVOLAZIONI E INCENTIVI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Art bonus anche per il sostegno delle Fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione - Art. 1, co. 11</li> <li>✓ Rientro di ricercatori residenti all'estero: estese le agevolazioni per chi rientra in Italia entro il 2017 - Art. co. 14</li> <li>✓ Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: nuova disciplina e abrogazione dei crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo - Art. 1 co. 35 e 36</li> <li>✓ Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate: norma interpretativa - Art. 1, co. 46</li> <li>✓ Crediti d'imposta per enti previdenza e fondi pensione - Art. 1, co. 91 e 92</li> <li>✓ Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour operator: il Wi-fi è compreso a condizione che sia messo a disposizione dei clienti - Art.1, co 149</li> <li>✓ Tracciabilità della distribuzione quotidiani e periodici - Art. 1, co. 185</li> <li>✓ Credito di imposta relativo alle accise su gasolio per gli autotrasportatori</li> <li>✓ Prevista una riduzione in percentuale dei crediti d'imposta - Art. 1, co. 242</li> <li>✓ Riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura più alta dal 2015 - Art. 1, co. 384</li> </ul> <p><b>VARIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tassazione degli enti non commerciali - Art. 1, co. 655 e 656</li> <li>✓ Rimborso imposte sisma Sicilia 1990 - Art. 1, co. 665</li> <li>✓ Rimborsi per operazioni di controllo preventivo - Art. 1, co. 726</li> <li>✓ Esenzione dal bollo auto limitata ai veicoli con più di 30 anni - Art. 1, co. 666</li> <li>✓ Disciplina del 5 per 1.000 Irpef a regime - Art.1, co. 154</li> <li>✓ Regime fiscale dei titoli della Cassa depositi e prestiti - Art. 1, co. 389</li> <li>✓ Confermato anche per il 2015 il canone RAI del 2014 - Art. 1, co. 293</li> <li>✓ Modifica delle aliquote per i fondi pensione - Art. 1, co. da 621 a 625</li> <li>✓ Rivalutazione terreni e partecipazioni: riaprono i termini ma raddoppiano le aliquote - Art. 1, co. 626 e 627</li> <li>✓ Regolarizzazione di soggetti che offrono scommesse con vincite senza essere collegati al totalizzatore nazionale - Art. 1, co. 643</li> <li>✓ Aumentate le imposte sul gioco illegale - Art. 1, co da 646 a 648</li> </ul> <p><b>DISPOSIZIONI NON FISCALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rendita catastale immobili ad uso produttivo - Art. 1, co. 244 e 245</li> <li>✓ Regolarità contributiva del cedente crediti - Art. 1, co. 18</li> <li>✓ Mutui e finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese: in vista una sospensione del pagamento della quota capitale - Art. 1, co. 246</li> <li>✓ Modifiche alla disciplina del settore dell'autotrasporto - Art. 1, co. 247-251</li> <li>✓ Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: cambia la definizione di impresa destinataria delle erogazioni - Art. 1, co. 7 e 8</li> <li>✓ Tracciabilità dei pagamenti a favore delle società sportive dilettantistiche - Art. 1, co. 713</li> </ul>	
<p><b>Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis"</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Società tra avvocati: modifica alle disposizioni civilistiche - Art. 2</li> <li>✓ Estensione delle deduzioni/detrazioni previ</li> </ul>	<p><a href="#">01/2015</a></p>

# Special Assist

- ✓ ste per i residenti anche ai residenti in altri Paesi UE o SEE che producono in Italia la maggior parte del loro reddito - Art. 7, comma 1 e 2
- ✓ Possono accedere al regime dei “nuovi minimi” anche i soggetti residenti in uno Stato UE o SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti in Italia per almeno al 75% il reddito complessivamente prodotto - Art. 7, comma 3
- ✓ Imposta sulle successioni e donazioni: esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite in Paesi UE o SEE, nonché in materia di titoli del debito pubblico - Art. 8
- ✓ Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 9
- ✓ Riscossione coattiva delle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio UE - Art. 10
- ✓ Disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati - Art. 24
- ✓ Obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni - Art. 27
- ✓ Riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura - Art. 34